



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

028-2022

8 settembre 2022

A norma del can. 469 del Codice di Diritto Canonico, la Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della Diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria.

Visti i cann. 129-144 sulla potestà di governo, i cann. 469-502 sulla Curia diocesana, sul Consiglio presbiterale e sul Collegio dei consultori, i cann. 511-514 sul Consiglio pastorale diocesano e i cann. 1419-1427 sul Tribunale diocesano di prima istanza;

tenuto conto di quanto indicato dall'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata dalla cinquantaquattresima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal Cardinale Presidente in data 1 settembre 2005, in particolare nel capitolo sesto sull'ente Diocesano;

viste le indicazioni e le prescrizioni della Lettera apostolica in forma di *motu proprio* sul servizio della carità *Intima ecclesiae natura*, promulgata da Benedetto XVI in data 1 dicembre 2012;

considerando lo Statuto vigente nella Curia diocesana di Cuneo, da me promulgato il 31 agosto 2018, e l'organizzazione oggi in essere nella Curia diocesana di Fossano, determinata dall'Istruzione del 30 settembre 2015, data dal mio predecessore Giuseppe Cavallotto e da me confermata nel Decreto del 16 dicembre 2016, con i successivi aggiornamenti;

in applicazione delle Costituzioni 1-8 e 47 del Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022 che hanno stabilito di creare un'unica Curia diocesana per le due Diocesi;

con il presente Decreto promulgo lo Statuto della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, qui allegato, che entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre 2022, nei modi e nei termini ivi previsti, *ad experimentum* per due anni, nonostante qualsiasi cosa contraria.

Dato nel Vescovado nuovo in Cuneo,
li 8 settembre 2022

+ Piero Delbosco
Vescovo di Cuneo e di Fossano

don Elio Dotto
Cancelliere vescovile di Cuneo
per mandato del Vescovo di Cuneo e di Fossano

Statuto della Curia diocesana

Sommario

Preamboli transitori	3
Norme generali	3
Le risorse umane.....	3
I beni strumentali e le risorse finanziarie	6
Redazione, archiviazione e comunicazione	7
Il settore Affari generali	8
Il Vicario generale.....	8
Il Moderatore della Curia.....	9
Il Cancelliere vescovile.....	9
L'Economo diocesano	9
Il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.....	9
La Segreteria generale.....	10
I settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura	10
Il Vicario episcopale per la pastorale	10
Uffici del settore Evangelizzazione e sacramenti	11
Uffici del settore Carità e impegno sociale	12
Uffici del settore Cultura	12
Il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici	12
Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano	12
I Tribunali interdiocesani e i Vicari giudiziali	13
Disposizioni finali transitorie	13

Preamboli transitori

- a. Quanto previsto dal presente Statuto riguarda la Curia diocesana costituita come unica per la Diocesi di Cuneo e per la Diocesi di Fossano, affidate alla cura pastorale del medesimo Vescovo diocesano.
- b. Come l'unico Vescovo ha il titolo di «Vescovo di Cuneo e di Fossano», così l'unica Curia viene denominata «Curia diocesana di Cuneo e di Fossano», esclusa ogni altra denominazione.
- c. Qualora la Sede apostolica stabilisse la piena unione delle due Diocesi, la Curia di cui al presente Statuto diventerà la Curia della nuova unica Diocesi, assumendone il nome, senza soluzione di continuità, salvo diverse disposizioni dell'autorità superiore.
- d. Fintantoché gli enti Diocesi di Cuneo e Diocesi di Fossano rimangono distinti, quando nel presente Statuto si indica l'ente Diocesi si intendono entrambe le suddette persone giuridiche, salvo le diverse specificazioni di cui alle disposizioni finali transitorie III-V.

Norme generali

1. La Curia diocesana, strumento che aiuta il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, è articolata a norma del presente Statuto in quattro settori: Affari generali, Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura. Ciascun settore è costituito da uffici, e cioè da funzioni affidate a determinati fedeli: gli uffici con la potestà esecutiva di cui all'art. 7 sono affidati al Vicario generale, ai Vicari episcopali e ai Delegati vescovili; gli uffici senza potestà esecutiva sono affidati agli Incaricati diocesani; gli ambiti in cui si articolano determinati uffici possono essere affidati a Referenti diocesani. Inoltre, sono collegati alla Curia diocesana, pur non facendone parte: gli organismi di cui agli artt. 56, 68 e 73 che sono gestiti da un determinato ufficio o che assumono la competenza di un determinato ufficio; la Fondazione diocesana di culto e religione di Cuneo e la Fondazione diocesana di culto e religione di Fossano; l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
2. Anche il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici fanno parte della Curia diocesana: attraverso questi organismi, che su alcune importanti materie devono dare o negare un consenso, i membri del popolo di Dio, in particolare i sacerdoti, sono in qualche modo associati al governo esercitato dal Vescovo diocesano.
3. Nella gestione delle risorse umane, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie della Curia diocesana il Vescovo diocesano si avvale del Moderatore della Curia, del Cancelliere vescovile, dell'Economo diocesano e del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, secondo le modalità definite da questo Statuto.
4. Collaborano al governo esercitato dal Vescovo diocesano, pur non essendo un'articolazione della Curia diocesana, il Consiglio presbiterale, soprattutto come organo consultivo per la potestà legislativa, il Consiglio pastorale diocesano, nell'ambito della promozione dell'attività pastorale, e i Tribunali interdiocesani, con i rispettivi Vicari giudiziali, strumenti della potestà giudiziaria.
5. La Curia diocesana ha sede a Cuneo, nel Vescovado nuovo di via Amedeo Rossi 28, dove si trova anche l'abitazione del Vescovo diocesano, ed ha un recapito a Fossano, presso la Fondazione diocesana di culto e religione, in via Vescovado 8, dove ha sede anche l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Le risorse umane

6. Nella Curia diocesana le risorse umane sono costituite dai seguenti addetti: il Vicario generale, il Vicario episcopale per la pastorale, eventuali altri Vicari episcopali, i Delegati vescovili, gli Incaricati diocesani, i Referenti diocesani, i Segretari di Curia e i membri del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici. Ad essi sono equiparati gli altri addetti degli organismi di cui agli artt. 56, 68 e 73, delle Fondazioni diocesane di culto e religione e dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, la cui organizzazione, nel rispetto delle diverse autonomie statutarie, deve essere approvata dal Moderatore della Curia, in conformità a quanto disposto per gli addetti della Curia diocesana negli articoli seguenti.

7. Partecipano alla potestà esecutiva del Vescovo diocesano soltanto il Vicario generale, in modalità ordinaria su tutte le materie, e i Vicari episcopali, in modalità ordinaria sulle materie di propria competenza, come pure i Delegati vescovili, in modalità delegata ciascuno sulle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal Codice di diritto canonico, in particolare nei cann. 129-144 sulla potestà di governo e nei cann. 475-481 sui Vicari generali ed episcopali, e secondo le determinazioni di questo Statuto.
8. In sede civile, soltanto il Vescovo diocesano ha potestà negoziale per l'ente Diocesi, essendone l'amministratore unico e il legale rappresentante, a norma del can. 393. Per tutti i negozi, la rappresentanza negoziale viene concessa dal Vescovo all'Economo diocesano, che la esercita sotto la sua direzione in virtù di una procura, conferita per gli effetti civili con atto notarile. Eccezionalmente, per specifici e limitati negozi, il Vescovo può conferire analoga procura ad altri.
9. Il Vicario generale e i Vicari episcopali sono sacerdoti di età non inferiore a trent'anni, liberamente nominati a norma del can. 477 dal Vescovo diocesano, che può anche liberamente rimuoverli; in sede vacante decadono dal loro ufficio. I Vicari episcopali vengono nominati a tempo determinato, per un quinquennio, rinnovabile: la loro potestà ordinaria è delimitata dalle determinazioni di questo Statuto, nel caso del Vicario episcopale per la pastorale, e dalle specificazioni contenute nella lettera di nomina, nel caso degli eventuali altri Vicari episcopali. Nella Curia diocesana, il Vicario generale sovrintende al settore Affari generali e il Vicario episcopale per la pastorale sovrintende ai settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura
10. I Delegati vescovili per determinati uffici con potestà esecutiva organica sono fedeli che vengono liberamente nominati dal Vescovo diocesano, che può anche liberamente rimuoverli, con delega che non cessa in sede vacante, a norma del can. 142§1, pur dovendo limitarsi al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi. Per tutti i fini e gli effetti del presente Statuto, sono equiparati ai Delegati vescovili il Moderatore della Curia, che deve essere un sacerdote a norma del can. 473§2, il Cancelliere vescovile e l'Economo diocesano, che deve essere nominato per un quinquennio, rinnovabile, e non può essere rimosso se non per grave causa a norma del can. 494.
11. Gli Incaricati diocesani per determinati uffici senza potestà esecutiva organica sono fedeli che vengono liberamente nominati dal Vescovo diocesano, che può anche liberamente rimuoverli: ricevono l'incarico a tempo determinato, per un quinquennio, rinnovabile, e in sede vacante non decadono dal loro ufficio, pur dovendolo limitare al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi. Di norma per ogni ufficio viene nominato un solo Incaricato diocesano; quando il Vescovo ritenga opportuno nominarne diversi, la responsabilità è condivisa sotto la direzione del Vicario che sovrintende al settore di appartenenza, eventualmente a norma del Regolamento da lui promulgato. Gli Incaricati diocesani possono avere deleghe puntuali di potestà esecutiva, previste dal presente Statuto o conferite dall'Ordinario competente.
12. I Referenti diocesani per gli ambiti in cui si articolano determinati uffici sono fedeli che vengono liberamente nominati, se necessario su proposta dei competenti Delegati vescovili o Incaricati diocesani, dal Vicario generale o dal Vicario episcopale per la pastorale, che possono anche liberamente rimuoverli.
13. I Segretari di Curia sono fedeli non sacerdoti che esercitano funzioni applicative tramite rapporto di collaborazione retribuita, regolato dalle norme dell'ordinamento civile italiano, alle dipendenze dell'ente Diocesi, rappresentato legalmente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, dal Moderatore della Curia in virtù di specifica procura rilasciata dal Vescovo diocesano: per i rapporti a tempo determinato, sono scelti secondo specifiche procedure; per i rapporti a tempo indeterminato, sono organizzati secondo una graduatoria interna. Tali procedure e graduatoria, come pure la durata delle collaborazioni a tempo determinato, l'eventuale mobilità interna per le collaborazioni a tempo indeterminato, l'organizzazione dell'orario di lavoro, anche per quanto riguarda i permessi e le ferie, sono regolamentate dal Moderatore della Curia sulla base delle necessità operative e nei limiti della disponibilità finanziaria del *Fondo Funzionamento Curia* di cui all'art. 29.
14. Nella graduatoria dei Segretari di Curia retribuiti a tempo indeterminato nessuno viene inquadrato ad un livello dirigenziale e la retribuzione viene modulata per tutti a partire da una medesima base,

stabilita dal Vescovo diocesano, aumentata dagli scatti di anzianità maturati. A partire dalla retribuzione di base dei dipendenti a tempo indeterminato viene modulata anche la retribuzione per le collaborazioni a tempo determinato.

15. Il Vicario generale, i Vicari episcopali e i sacerdoti Delegati vescovili o Incaricati diocesani o Referenti diocesani sono remunerati nell'ambito del Sistema nazionale di sostentamento del clero secondo le modalità previste dal relativo Decreto generale diocesano che stabilisce anche un'indennità aggiuntiva proporzionata ai diversi oneri di ufficio. L'organizzazione del proprio servizio, compatibilmente con l'espletamento di eventuali altri ministeri esterni alla Curia, viene concordata dai Vicari con il Vescovo diocesano e dagli altri sacerdoti con il Vicario che sovrintende al settore di appartenenza, sentito il Moderatore della Curia.
16. I Delegati vescovili, gli Incaricati diocesani e i Referenti diocesani che non sono sacerdoti prestano il loro servizio a titolo gratuito, concordandone l'organizzazione con il Vicario che sovrintende al settore di appartenenza, sentito il Moderatore della Curia, e vengono inseriti nell'elenco dei volontari della Curia diocesana, a cui si garantiscono opportune tutele assicurative; in questo elenco sono iscritti anche tutti coloro che, pur non essendo addetti ai sensi dell'art. 6, collaborano a titolo gratuito con gli uffici e gli altri organismi collegati della Curia diocesana, secondo gli accordi presi con i rispettivi superiori, informato il Moderatore della Curia.
17. I Delegati vescovili, gli Incaricati diocesani e i Referenti diocesani non sacerdoti che vengono scelti tra i Segretari di Curia retribuiti di cui all'art. 13 ricevono, oltre la retribuzione propria e soltanto per il tempo determinato in cui esercitano tale ufficio, una proporzionata indennità aggiuntiva secondo i livelli stabiliti dal Vescovo diocesano.
18. Tutti gli addetti della Curia diocesana possono ricevere rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni secondo le modalità determinate dal Moderatore della Curia, sotto la responsabilità del Vicario che sovrintende al settore di appartenenza, nell'ambito delle disponibilità dei Fondi finanziari per le attività proprie di settore. Per i membri del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici valgono le norme specificate nei rispettivi Regolamenti.
19. Tutti gli addetti della Curia diocesana non sacerdoti oltre ad un eventuale rapporto di lavoro non possono avere altri rapporti di tipo professionale o comunque in cui vi sia un interesse o un tornaconto con l'ente Diocesi, salvo il Vescovo diocesano conceda eccezione scritta al riguardo. Tale divieto è esteso anche circa i rapporti con le persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, eccetto che per i membri del Consiglio diocesano per gli affari economici e per chi ha un rapporto di lavoro con l'ente Diocesi la cui misura è inferiore alla metà del tempo pieno, fatta salva sempre la possibilità per il Vescovo di concedere eccezioni scritte.
20. Alla promessa e alla riservatezza di cui al can. 471 sono tenuti tutti gli addetti della Curia diocesana, sottoscrivendo, all'atto di assumere l'ufficio, davanti al Vescovo diocesano, o ad un suo delegato, la promessa di fedeltà secondo la formula predisposta dal Cancelliere vescovile, ed attenendosi alle indicazioni dello stesso Cancelliere per quello che riguarda la riservatezza e il segreto d'ufficio. Il Vicario generale, i Vicari episcopali e i Delegati vescovili sono contestualmente tenuti anche alla promessa con giuramento di cui al can. 1283.1°, sottoscrivendo la promessa di tenere l'amministrazione con diligenza e fedeltà secondo la formula predisposta dal Cancelliere. Il Vicario generale e i Vicari episcopali sono tenuti inoltre ad emettere anche la professione di fede e il giuramento di fedeltà, di cui al can. 833, secondo la formula approvata dalla Sede apostolica.
21. Il Vicario generale e i Vicari episcopali costituiscono il Consiglio episcopale di cui al can. 473§4, che coopera con il Vescovo diocesano nel governo della Diocesi, anche per quanto riguarda la provvista degli uffici ecclesiastici, nei modi stabiliti dal proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo stesso. Spetta al Consiglio episcopale favorire il lavoro coordinato e comune tra i settori della Curia diocesana: pertanto, a norma del Regolamento, quando necessario il Vescovo può farvi partecipare anche altri addetti della Curia diocesana.

I beni strumentali e le risorse finanziarie

22. I beni strumentali della Curia diocesana sono il fabbricato immobile della sede, e cioè il Vescovado nuovo di cui all'art. 5, e tutte le attrezzature mobili necessarie al funzionamento: essi sono gestiti in modo unitario dalla Segreteria generale, sotto la direzione del Moderatore della Curia. Nella scelta dei fornitori sarà opportuno prediligere le attività commerciali gestite dalle Fondazioni diocesane di culto e religione.
23. La disponibilità finanziaria annuale riservata alla Curia diocesana dentro il bilancio dell'ente Diocesi viene determinata entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio finanziario dell'anno successivo dal Vescovo diocesano, considerate le indicazioni del Consiglio episcopale e sentiti il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici. Essa viene costituita, nella misura attestata dall'Economo diocesano, dai tributi di cui al can. 1263, così come determinati dal relativo Decreto generale diocesano, dai contributi provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi, d'ora in poi *otto per mille*, come pure dagli eventuali contributi di enti pubblici e fondazioni bancarie erogati per iniziative specifiche, attingendo quindi alle altre entrate dell'ente Diocesi qualora il fabbisogno sia superiore.
24. La determinazione della disponibilità finanziaria di cui all'art. 23 deve comunque garantire il funzionamento ordinario della Curia diocesana, con le attività proprie di ciascun settore, salvaguardando dentro il bilancio dell'ente Diocesi l'equilibrio del conto economico preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo, fermo restando che parte delle somme provenienti dall'*otto per mille* devono essere destinate alle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, anzitutto alle Fondazioni diocesane di culto e religione, secondo le modalità previste dal Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano, e considerando anche le risorse da utilizzare per il pagamento dei debiti contratti, gli investimenti da realizzare nel patrimonio immobiliare e i finanziamenti da destinare ad eventuali altre finalità stabilite dal Vescovo.
25. Le risorse finanziarie disponibili per la Curia diocesana, di cui agli artt. 23-24, vengono ripartite entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio finanziario dell'anno successivo dal Vescovo diocesano, su proposta del Moderatore della Curia, sentito il Consiglio episcopale. La ripartizione avviene secondo i Fondi finanziari non autonomi costituiti dal presente Statuto agli artt. 29-35, anche a norma del can. 1274§3, amministrati dal Vicario generale e dal Vicario episcopale per la pastorale, eventualmente vincolati da specifici Regolamenti promulgati dal Vescovo diocesano.
26. Gli uffici utilizzano le risorse dei Fondi finanziari per le attività proprie di settore, secondo le determinazioni del Vicario che sovrintende al settore di appartenenza.
27. La gestione operativa dei Fondi finanziari è affidata alla Segreteria generale, sotto la direzione dell'Economo diocesano, e può avvalersi di conti correnti bancari distinti, come determinato dallo stesso Economo. Tali conti sono intestati all'ente Diocesi, con potere di firma attribuito al Vescovo diocesano, che ne è il legale rappresentante, e con delega ad operare conferita all'Economo diocesano ed eventualmente ad altri, secondo le determinazioni dell'Economo stesso.
28. I singoli movimenti contabili all'interno dei Fondi finanziari entrano analiticamente nella contabilità dell'ente Diocesi, e di conseguenza vengono esposti nel relativo bilancio annuale, nelle modalità determinate dall'Economo diocesano.
29. Il *Fondo Funzionamento Curia* è amministrato dal Vicario generale ed è alimentato a norma degli artt. 23-25. A tale Fondo si attinge per i costi riguardanti il sostentamento del Vescovo diocesano, degli eventuali altri Vescovi, ausiliari oppure emeriti, e dei sacerdoti che operano nella Curia, come pure il costo per la retribuzione dei Segretari di Curia non sacerdoti e le spese di gestione ordinaria e straordinaria del Vescovado nuovo di cui all'art. 5, compresa l'abitazione del Vescovo diocesano. Nell'ambito di questo Fondo vanno accantonate, con opportuni strumenti finanziari, le risorse necessarie al trattamento di fine rapporto dei Segretari di Curia di cui all'art. 13.
30. Il *Fondo Affari generali* è amministrato dal Vicario generale ed è alimentato a norma degli artt. 23-25, oltre che dalle eventuali risultanze attive delle iniziative promosse nell'omonimo settore della Curia. A tale Fondo si attinge per i costi riguardanti le attività proprie di questo settore, in particolare: il

rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo; il rimborso delle spese sostenute per lo studio o per le attività pastorali da sacerdoti e diaconi, elargiti in base alle Istruzioni date in materia; il trasferimento a chi di dovere dei contributi finanziari ai sensi dell'art. 24 e degli artt. 55-56; i costi che riguardano i contributi agli organismi ecclesiastici interdiocesani o regionali o nazionali. Qui anche attinge il Vescovo diocesano, in piena autonomia, per le opere di carità da lui gestite direttamente.

31. Il *Fondo Evangelizzazione e Sacramenti*, il *Fondo Carità e impegno sociale* e il *Fondo Cultura* sono amministrati dal Vicario episcopale per la pastorale e sono alimentati a norma degli artt. 23-25, oltre che dalle eventuali risultanze attive delle iniziative promosse negli omonimi settori della Curia. A tali Fondi si attinge per i costi riguardanti le attività proprie di ciascun settore, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo. Al *Fondo Carità e impegno sociale* sono ricondotti anche i costi e i ricavi per il funzionamento delle Cappellanie ospedaliere di cui all'art. 74. Al termine di ogni esercizio finanziario, una parte della rimanenza nei Fondi suddetti viene trasferita al *Fondo funzionamento Curia* di cui all'art. 29, nella misura del dieci per cento ciascuno o in misura maggiore, su proposta dell'Economo diocesano e disposizione del Vescovo diocesano, qualora si debbano finanziare spese di gestione straordinaria del Vescovado nuovo funzionali alle attività proprie dei settori.
32. Il *Fondo Solidarietà Clero* è amministrato dal Vicario generale, e finanzia il sostegno ai sacerdoti anziani o ammalati o in situazioni straordinarie e imprevedibili o in particolari difficoltà economiche, secondo quanto determinato dal relativo Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano. È alimentato da offerte, erogazioni liberali, donazioni, eredità e legati, come pure dalle offerte delle messe binate e trinate, di cui al can. 951§1, come stabilito dal Decreto generale sul sostentamento del clero, e, eventualmente, dalle somme provenienti dall'*otto per mille* per gli interventi caritativi.
33. Il *Fondo Messe* è amministrato dal Vicario generale, e gestisce il patrimonio delle pie fondazioni non autonome finalizzate alla celebrazione di Messe di cui al can. 1303§1 che le persone giuridiche canoniche pubbliche della Diocesi affidano alla custodia dell'Ordinario del luogo. Su tale Fondo transitano anche le offerte relative ad oneri di Messe non soddisfatti che i sacerdoti o altre persone canoniche, fisiche o giuridiche, consegnano all'Ordinario affinché vengano date ai sacerdoti che ne hanno necessità, a norma del can. 956.
34. Il *Fondo Vicariato*, cosiddetto in quanto tradizionalmente annesso all'ufficio del Vicario generale, è un insieme di debiti e crediti tra l'ente Diocesi e persone canoniche, fisiche o giuridiche, che sono sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Attraverso tale Fondo, amministrato dal Vicario generale, l'ente Diocesi interviene con crediti a favore di persone giuridiche canoniche che sono in difficoltà, e riceve, a sua volta, crediti da persone canoniche, fisiche o giuridiche.
35. Il *Fondo Riserva Diocesana* è un accantonamento di risorse finanziarie per situazioni di emergenza, amministrato dal Vicario generale. Il Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, può incrementarlo ogni anno, attingendo prioritariamente dalle somme provenienti dall'*otto per mille* e può anche utilizzarlo come fonte di credito per altri Fondi della Curia diocesana.

Redazione, archiviazione e comunicazione

36. Gli atti di tutti gli uffici della Curia diocesana, come pure gli atti del Vescovo diocesano, devono essere redatti in modo uniforme, trasparente e tracciabile, e vanno contrassegnati con appositi timbri e sigilli, secondo le modalità determinate dal Cancelliere vescovile, che ne cura anche l'archiviazione.
37. A norma del can. 474, tutti gli atti di potestà esecutiva posti dal Vescovo diocesano, dal Vicario generale, dai Vicari episcopali e dai Delegati vescovili devono essere sottoscritti dal Cancelliere vescovile o da un Notaio di Curia, secondo le disposizioni del Cancelliere stesso.
38. La comunicazione pubblica degli atti della Curia diocesana e del Vescovo diocesano, come pure delle loro attività, avviene in via ufficiale attraverso il Sito web diocesano e la Rivista diocesana, in collaborazione con gli organi di stampa controllati dalle Fondazioni diocesane di culto e religione,

sotto la direzione del Vicario generale, che si avvale dei Segretari di Curia e del Cancelliere vescovile per gli atti di governo.

Il settore Affari generali

39. Il settore Affari generali raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti dal Codice di diritto canonico e ulteriormente in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano in particolare nell'esercizio del *munus regendi*, anche a servizio degli altri settori della Curia stessa, sotto la direzione del Vicario generale.
40. Appartengono a questo settore gli uffici del Vicario generale, del Moderatore della Curia, dell'Economo diocesano, del Cancelliere vescovile e del Delegato vescovile per i beni culturali e l'edilizia di culto, tutti supportati da un'unica Segreteria generale.
41. A tale settore fa riferimento anche il Vescovo diocesano per le sue personali esigenze di segreteria.

Il Vicario generale

42. A norma del can. 479§1, al Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la Diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano: egli ha cioè la potestà di porre tutti gli atti di potestà esecutiva, in quanto Ordinario del luogo, ad eccezione di quelli che il Codice di diritto canonico riserva al Vescovo diocesano oppure che il Vescovo stesso si è espressamente riservato.
43. Il Vicario generale aiuta il Vescovo diocesano nella direzione e nel coordinamento del Consiglio episcopale, del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, secondo le determinazioni dei rispettivi Regolamenti. Partecipando anche di diritto al Consiglio presbiterale, a norma del suo Statuto coopera con il Vescovo nel coordinarlo sia con la Curia diocesana che con il Consiglio pastorale diocesano, vigilando sull'attuazione delle disposizioni sinodali.
44. Il Vicario generale sovrintende al settore Affari generali della Curia diocesana, amministrando i Fondi finanziari collegati, di cui sopra agli artt. 29-30 e 32-25, rappresentando sia l'ente Diocesi che le Fondazioni diocesane di culto e religione davanti agli Enti pubblici o alle Fondazioni secolari che elargiscono erogazioni liberali per opere diocesane ed esercitando sulle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte all'Ordinario del luogo la vigilanza canonica sull'amministrazione dei beni temporali, di cui al can. 1276§1, con la collaborazione dell'Economo diocesano e del Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto ai sensi degli artt. 53 e 55.
45. Il Vicario generale vigila sull'accompagnamento dei sacerdoti e dei diaconi incardinati nella Diocesi o almeno qui domiciliati, con una particolare attenzione per quelli ammalati ed anziani, eventualmente nominando anche un Referente diocesano per la formazione permanente dei chierici e un Referente diocesano per i diaconi permanenti. In particolare, può concedere le licenze ai chierici di cui ai cann. 283§1, 285§4, 289, 533 e 550; inoltre, sovrintende alle convenzioni di cui al can. 271§1 sia per i chierici incardinati nella Diocesi che prestano servizio altrove che per i chierici incardinati altrove che prestano servizio nella Diocesi, favorendo il collegamento o l'integrazione di tali chierici con la Chiesa locale.
46. Il Vicario generale sostiene la collaborazione, all'interno della Diocesi, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, soprattutto dei sacerdoti ad essi ascritti, eventualmente nominando anche un Referente diocesano per i consacrati. In particolare, può compiere gli atti di vigilanza sugli Istituti di vita consacrata e sulle Società di vita apostolica di cui ai cann. 637, 638§4, 644, 645§2, 686 e 687.
47. Il Vicario generale cura l'edificazione dell'unico popolo di Dio diocesano, con attenzione particolare ai fedeli più fragili o nelle periferie esistenziali, anche nominando un Referente diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, secondo le indicazioni della Sede apostolica e della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Moderatore della Curia

48. Applicando il disposto del can. 473§2, il Moderatore della Curia viene nominato per coordinare le attività della Curia diocesana sotto l'autorità del Vescovo diocesano, favorendo un razionale utilizzo delle risorse umane, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie, secondo le modalità determinate in questo Statuto.
49. Ai sensi del can. 473§3, sia nominato Moderatore della Curia il Vicario generale; tuttavia, quando le circostanze suggeriscono diversamente, il Vescovo diocesano può nominare Moderatore della Curia il Cancelliere vescovile o un altro addetto della Curia diocesana, se sacerdote.

Il Cancelliere vescovile

50. A norma del can. 482§1, il Cancelliere vescovile provvede che gli atti della Curia diocesana, come pure tutti gli atti di natura giuridica del Vescovo diocesano, siano redatti compiutamente, siano resi pubblici e siano custoditi nell'archivio della Curia, *servatis servandis*, secondo il disposto degli artt. 36-38, in collaborazione con i Referenti diocesani per i musei, gli archivi e le biblioteche di cui all'art. 56.
51. Il Cancelliere vescovile assume anche un ruolo di consulenza e di supporto in materia giuridica per il Vescovo diocesano, per gli altri Ordinari e per le persone canoniche, fisiche o giuridiche, che sono sotto la giurisdizione dell'Ordinario.

L'Economo diocesano

52. A norma del can. 494, l'Economo diocesano amministra i beni dell'ente Diocesi non per potestà propria o delegata ma sotto l'autorità del Vescovo diocesano, e di coloro che partecipano alla potestà esecutiva del Vescovo per l'amministrazione dei Fondi finanziari della Curia diocesana, come determinato in questo Statuto, vigilando sull'equilibrio finanziario complessivo, attestando entro il 30 settembre di ogni anno le risorse finanziarie disponibili ai fini della determinazione di cui agli artt. 23-24 e redigendo ogni anno il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio diocesano per gli affari economici entro il 30 aprile.
53. A norma del can. 1278, sono attribuite all'Economo diocesano anche funzioni di collaborazione alla vigilanza canonica dell'Ordinario sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, di cui al can. 1276§1, nelle modalità previste dal relativo Decreto generale diocesano. Inoltre, l'Economo diocesano partecipa attivamente alla promozione del sostegno economico alla Chiesa, proponendo al Vicario generale la nomina di almeno un Referente diocesano per tale materia.
54. L'Economo diocesano è costituito anche Notaio di Curia, a norma del can. 483, limitatamente per le questioni in cui riceve un mandato dal Cancelliere vescovile, nell'ambito delle sue competenze.

Il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto

55. Il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto tiene i rapporti tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, presenti sul territorio della Diocesi, e le autorità secolari in materia di tutela dei beni artistici, paesaggistici e archeologici, secondo le intese tra lo Stato italiano e la Conferenza Episcopale Italiana. Nell'ambito della vigilanza canonica di cui all'art. 53, egli coordina gli interventi di straordinaria amministrazione per la suddetta tutela e, a norma del Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano, sovrintende all'erogazione dei contributi finanziari provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana per le esigenze dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto delle persone giuridiche canoniche pubbliche che ne fanno richiesta. Collabora, inoltre, con il Moderatore della Curia nella manutenzione del fabbricato immobile tutelato, di cui all'art. 5, dove ha sede la Curia diocesana.
56. Il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto si avvale della Commissione di Arte sacra, di cui sceglie i membri, e propone al Vicario generale i Referenti diocesani per i musei, gli archivi e le biblioteche, da nominare uno per il territorio di Cuneo e l'altro per il territorio di Fossano: essi, anche con i contributi finanziari assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite il Delegato, gestiscono, se necessario per mezzo delle Fondazioni diocesane di culto e religione, il

Museo diocesano e l'Archivio storico diocesano, con l'annessa Biblioteca, nelle due sedi di Cuneo e di Fossano, organismi culturali collegati alla Curia diocesana; inoltre, vigilano sulla custodia e sull'accesso ai documenti dell'Archivio storico diocesano e degli Archivi storici delle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, a norma dell'apposito Regolamento promulgato dal Vicario generale.

La Segreteria generale

57. La Segreteria generale, coordinata dal Cancelliere vescovile, è formata dai Segretari di Curia che collaborano con il Vescovo diocesano, il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Moderatore della Curia, l'Economo diocesano, il Cancelliere vescovile e il Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto. Sotto la direzione del Moderatore della Curia sovrintende all'utilizzo della sede di cui all'art. 5, all'organizzazione degli addetti di cui all'art. 13 e alla gestione unitaria delle attrezzature necessarie al funzionamento di cui all'art. 22; sotto la direzione dell'Economo diocesano, espleta le funzioni di ragioneria per tutti gli uffici, monitorando le entrate e disponendo i pagamenti; sotto la direzione del Cancelliere vescovile, gestisce gli sportelli aperti al pubblico e gli appuntamenti, vigila sulla corrispondenza e cura le procedure di redazione e archiviazione degli atti di Curia; infine, supporta le pratiche gestite dal Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.
58. Se necessario gli addetti della Segreteria generale o altri Segretari di Curia possono essere costituiti dal Vescovo diocesano Notai di Curia, a norma del can. 483, limitatamente per le questioni in cui ricevono un mandato dal Cancelliere vescovile, nell'ambito delle sue competenze.

I settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura

59. Il settore Evangelizzazione e sacramenti raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano nell'esercizio del *munus docendi* e del *munus sanctificandi*.
60. Il settore Carità e impegno sociale raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano nella promozione e nella gestione diretta di opere di carità, favorendo la presenza e la testimonianza ecclesiale nei diversi contesti di vita della società civile, in particolare negli ambienti professionali e nelle situazioni di marginalità.
61. Il settore Cultura raccoglie gli uffici della Curia diocesana, definiti in questo Statuto, che aiutano il Vescovo diocesano nella promozione di iniziative culturali rivolte alla comunità ecclesiale e in dialogo con la società civile.

Il Vicario episcopale per la pastorale

62. Il Vicario episcopale per la pastorale è Ordinario del luogo per tutte le materie dei settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale, Cultura. Con il supporto di un'unica Segreteria pastorale, coordina l'attività di tutti gli uffici di questi settori, a servizio delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali sul territorio, in particolare promuovendo una formazione unitaria e permanente degli operatori pastorali; quando necessario può rappresentare il Vescovo diocesano sulle questioni inerenti tali settori, anche con propri interventi pubblici e concedendo il patrocinio diocesano ad iniziative secolari, soprattutto al fine di coordinare le diverse forme dell'apostolato di tutta la Diocesi, a norma del can. 394§1; partecipando di diritto al Consiglio pastorale diocesano, a norma del suo Statuto, coopera con il Vescovo nel coordinarlo sia con la Curia diocesana che con il Consiglio presbiterale, vigilando sull'attuazione delle disposizioni sinodali.
63. Il Vicario episcopale per la pastorale deve esprimere il suo parere al Vescovo diocesano circa l'erezione o l'approvazione o la concessione della personalità giuridica o il consenso per l'uso dell'aggettivo cattolico ad associazioni di fedeli impegnate nella promozione del culto divino oppure a scopo formativo o caritativo o culturale oppure a scuole o università, a norma dei cann. 300, 301§1, 312, 322, 803§3 e 808; ha la potestà di dare la licenza o l'approvazione per la pubblicazione dei libri, di cui al can. 824§1; è Ordinario del luogo per l'Insegnamento della religione cattolica; ha la responsabilità del Registro dei catecumeni come pure del Registro dei battezzati ammessi alla piena comunione nella Chiesa cattolica, secondo quanto previsto dal *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*,

entrambi da custodire nella Curia diocesana insieme al Registro diocesano dei confermati in età adulta; ha la facoltà *ipso iure*, in forza dell'ufficio, di amministrare la confermazione a coloro che vengono battezzati fuori dell'infanzia o ai battezzati che vengono ammessi alla piena comunione nella Chiesa cattolica, a norma del can. 883.1°; ha la potestà di ammettere uno nella piena comunione nella Chiesa cattolica, secondo quanto previsto dal *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*; riceve e fa registrare gli atti formali di abbandono della Chiesa cattolica; ha la potestà di porre i rescritti in materia matrimoniale; ha la potestà di vigilare sulla destinazione delle questue speciali, di cui al can. 1266 e sulle pie fondazioni autonome o non autonome, di cui al can. 1303, costituite a scopi formativi o caritativi o culturali; rappresenta il Vescovo diocesano davanti alle autorità proprie delle altre Chiese o Comunità ecclesiali ed ai responsabili degli altri gruppi religiosi.

64. Il Vicario episcopale per la pastorale amministra i costi per le attività proprie dei settori, tra cui il rimborso delle spese sostenute dalle persone che collaborano a vario titolo, e i relativi Fondi finanziari di cui all'art. 31.

Uffici del settore Evangelizzazione e sacramenti

65. Gli uffici del settore Evangelizzazione e sacramenti promuovono l'attività pastorale catechistica e liturgica, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana e gestendo direttamente iniziative promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
66. Gli Incaricati diocesani del settore Evangelizzazione e sacramenti sono nove: 1. per l'Insegnamento della religione cattolica; 2. per la Catechesi; 3. per la Liturgia; 4. per la Musica sacra; 5. per la Cooperazione missionaria; 6. per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso; 7. per la Pastorale della famiglia; 8. per la Pastorale giovanile; 9. per la Pastorale delle vocazioni. Ciascun Incaricato diocesano può dotare il proprio ufficio di una o più commissioni, scegliendone i membri, e proporre al Vicario episcopale per la pastorale di nominare Referenti diocesani per eventuali ambiti in cui il proprio ufficio si articola. In particolare, nell'ufficio per la Pastorale giovanile si devono nominare i Referenti diocesani per la Pastorale dei ragazzi e per la Pastorale della scuola e dell'università.
67. L'Incaricato diocesano per l'insegnamento della Religione cattolica ha la delega per rappresentare l'Ordinario del luogo di fronte alle autorità competenti delle scuole di ogni ordine e grado del Sistema nazionale italiano dell'istruzione presenti nel territorio della Diocesi. In tale ruolo, sulla base delle intese tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, come pure secondo le indicazioni di quest'ultima, e con la collaborazione del Referente diocesano per la Pastorale della scuola e dell'università di cui all'art. 66: determina le procedure per la concessione e la revoca del titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica; propone al Vescovo diocesano gli insegnanti a cui concedere o revocare tale titolo; determina i criteri per la graduatoria interna diocesana degli insegnanti di religione cattolica, vigilando sulla loro formazione permanente; formula le proposte di incarico degli insegnanti di religione cattolica ai dirigenti scolastici degli istituti inseriti nel Sistema nazionale italiano dell'istruzione presenti nel territorio della Diocesi.
68. L'Incaricato diocesano per la Musica sacra dirige l'Istituto diocesano di Musica sacra, organismo gestito tramite le Fondazioni diocesane di culto e religione, nelle due sedi di Cuneo e di Fossano, ed ha la potestà delegata puntuale di concedere la licenza all'uso delle chiese per concerti, secondo le norme del diritto canonico universale e particolare, in modo speciale gli orientamenti dati dalla Conferenza Episcopale della Regione ecclesiastica piemontese.
69. L'Incaricato diocesano per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso ha la delega per rappresentare il Vescovo diocesano davanti alle autorità proprie delle altre Chiese o Comunità ecclesiali ed ai responsabili degli altri gruppi religiosi e ha pure la potestà delegata puntuale di concedere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, per il matrimonio canonico tra un cattolico e un non battezzato, e la licenza per la celebrazione del matrimonio canonico tra un cattolico e un battezzato non cattolico.

70. Anche ai sensi dell'art. 11, agli Incaricati diocesani di cui all'art. 66 il Vicario episcopale per la pastorale può sempre conferire potestà delegate puntuali nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 63.

Uffici del settore Carità e impegno sociale

71. Gli uffici del settore Carità e impegno sociale promuovono l'attività pastorale in campo caritativo e sociale, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana e gestendo le opere caritative promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
72. Il settore Carità e impegno sociale è costituito dal Delegato vescovile per la Pastorale della carità, di cui all'art. 73, e da tre Incaricati diocesani: 1. per la Pastorale sociale e del lavoro; 2. per la Pastorale dei migranti; 3. per la Pastorale della salute. Ciascun Incaricato diocesano può dotare il proprio ufficio di una o più commissioni, scegliendone i membri, e proporre al Vicario episcopale per la pastorale di nominare Referenti diocesani per eventuali ambiti in cui il proprio ufficio si articola.
73. Le competenze del Delegato vescovile per la Pastorale della carità sono assegnate al Direttore della Caritas diocesana, organismo pastorale con un proprio Fondo finanziario non autonomo gestito dalla Fondazione diocesana di culto e religione di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione diocesana di culto e religione di Fossano, secondo il Regolamento promulgato dal Vescovo diocesano, sentiti i Consigli di amministrazione delle Fondazioni stesse. A tale organismo sono affidate in modo esclusivo le opere caritative promosse dal Vescovo diocesano.
74. All'Incaricato diocesano per la pastorale della salute fanno riferimento la Cappellania dell'Ospedale di Cuneo e la Cappellania dell'Ospedale di Fossano, che hanno propri Regolamenti, promulgati dal Vescovo diocesano, e i cui costi sono amministrati dal Vicario episcopale per la pastorale, nell'ambito del *Fondo Carità e impegno sociale* di cui all'art. 31.

Uffici del settore Cultura

75. Gli uffici del settore Cultura promuovono l'attività pastorale in campo culturale, offrendo strumenti operativi alle parrocchie e agli altri soggetti pastorali della Diocesi, orientando, nelle proprie specifiche competenze, gli altri uffici della Curia diocesana e gestendo direttamente le iniziative culturali promosse dal Vescovo diocesano, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e della società civile.
76. Gli Incaricati diocesani del settore Cultura sono due: 1. per l'Animazione culturale; 2. per i Pellegrinaggi e il tempo libero. Ciascun Incaricato diocesano può dotare il proprio ufficio di una o più commissioni, scegliendone i membri, obbligatoriamente per l'Animazione culturale, e proporre al Vicario episcopale per la pastorale di nominare Referenti diocesani per eventuali ambiti in cui il proprio ufficio si articola.
77. Per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, i Referenti diocesani per i musei, gli archivi e le biblioteche di cui all'art. 56 fanno parte del settore Cultura.

Il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici

78. Il Collegio dei consultori è regolato dal can. 502 ed ulteriormente da un proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano.
79. Il Consiglio diocesano per gli affari economici è regolato dai cann. 492 e 493 ed ulteriormente da un proprio Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano.

Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano

80. Il Consiglio presbiterale è regolato dai cann. 495-501 e dal proprio Statuto, promulgato dal Vescovo diocesano.
81. Il Consiglio pastorale diocesano è regolato dai cann. 511-514 e dal proprio Statuto, promulgato dal Vescovo diocesano.

I Tribunali interdiocesani e i Vicari giudiziali

82. Fatta salva la potestà giudiziaria in prima istanza del Vescovo diocesano, che egli può sempre esercitare personalmente o tramite altri per tutte le cause, con l'approvazione della Sede apostolica i Vescovi delle Diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo hanno costituito un unico Tribunale di prima istanza, con sede a Fossano, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421, avendo come tribunale di appello il Tribunale arcidiocesano di Torino, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.
83. Tale Tribunale interdiocesano cuneese di Fossano è presieduto da un unico Vescovo moderatore ed ha un unico Vicario giudiziale, con eventuali Vicari giudiziali aggiunti. È competente per tutte le cause giudiziali, salvo che per quelle di nullità matrimoniale, a cui comunque può collaborare fornendo un servizio di consulenza previa o cooperando alle rogatorie di altri tribunali. Può inoltre occuparsi di cause amministrative, in particolare delle istruttorie per richiedere al Romano Pontefice lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, lo scioglimento del matrimonio in favore della fede e la dispensa dall'obbligo del celibato per i sacerdoti o i diaconi celibi; ed è stato designato come tribunale di appello per il Tribunale arcidiocesano di Torino.
84. Le cause di nullità matrimoniale dei fedeli che hanno celebrato il matrimonio nella Diocesi di Cuneo oppure dei fedeli che hanno in essa il domicilio o il quasi domicilio o ancora dei fedeli che di fatto possono raccogliere in essa la maggior parte delle prove vengono deferite in prima istanza all'unico Tribunale di prima e seconda istanza, con sede a Torino, costituito con l'approvazione della Sede apostolica dagli Arcivescovi di Torino e di Vercelli insieme ai Vescovi loro suffraganei di Acqui Terme, Alba, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo e Susa.
85. Tale Tribunale interdiocesano piemontese di Torino è presieduto da un unico Vescovo moderatore ed ha un unico Vicario giudiziale, con eventuali Vicari giudiziali aggiunti. Ha come tribunale di appello il Tribunale regionale lombardo di Milano ed è stato designato come tribunale di appello per il Tribunale regionale ligure di Genova, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.
86. Per i fedeli di cui all'art. 84 nel cui matrimonio ricorrano determinate circostanze e che presentano la domanda di comune accordo, a norma del can. 1683, spetta al Vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano piemontese di Torino determinare il libello con cui si introduce il processo più breve al giudizio diretto del Vescovo diocesano, la cui sentenza può essere appellata davanti al Tribunale arcidiocesano di Torino, senza che venga meno il diritto di appellare già in seconda istanza alla Rota Romana.

Disposizioni finali transitorie

- I. Almeno entro dieci giorni prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Vescovo diocesano nomina i Delegati vescovili, gli Incaricati diocesani e i Referenti diocesani qui previsti e approva l'organizzazione dei Segretari di Curia di cui all'art. 13, con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore dello Statuto. Contestualmente, nomina anche un Delegato vescovile per l'amministrazione dell'ente Diocesi di Fossano, con medesima decorrenza.
- II. All'entrata in vigore del presente Statuto, tutti gli organismi della Curia diocesana di Cuneo, così come sono attualmente definiti, vengono modificati ai sensi del presente Statuto e vengono a costituire, senza soluzione di continuità, l'unica Curia della Diocesi di Cuneo e della Diocesi di Fossano, denominata «Curia diocesana di Cuneo e di Fossano», di cui ai preamboli a-b, mentre cessano tutti gli organismi della Curia diocesana di Fossano, le cui competenze vengono integralmente trasferite all'unica Curia così costituita, con le specificazioni di cui alle disposizioni seguenti.
- III. La procura di cui all'art. 8 viene conferita all'Economo diocesano solo relativamente all'ente Diocesi di Cuneo; per l'ente Diocesi di Fossano può essere conferita al Delegato di cui sopra alla disposizione I.

- IV. I Segretari di Curia di cui all'art. 13, secondo l'organizzazione di cui sopra alla disposizione I, sono in carico all'ente Diocesi di Cuneo: il trasferimento contrattuale di quelli che attualmente sono in carico all'ente Diocesi di Fossano avviene a decorrere dal 1 gennaio 2023; la disponibilità finanziaria di cui agli artt. 23-25 viene anticipata dall'ente Diocesi di Cuneo e rimborsata nella misura di un terzo dall'ente Diocesi di Fossano nei tempi stabiliti dall'Economo diocesano.
- V. I conti correnti bancari di cui all'art. 27 sono intestati all'ente Diocesi di Cuneo e i movimenti contabili di cui all'art. 28 entrano nella contabilità dell'ente Diocesi di Cuneo.
- VI. I dipendenti dell'ente Diocesi di Fossano che non rientrano tra i Segretari di Curia di cui all'art. 13, secondo l'organizzazione di cui alla disposizione I, vengono contrattualmente trasferiti alle Fondazioni diocesane di culto e religione o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, secondo quanto stabilito dal Vescovo diocesano, a decorrere dal 1 gennaio 2023.
- VII. Il Delegato di cui alla disposizione I collabora con l'Economo diocesano in tutti gli adempimenti che conseguono al trasferimento di competenze di cui alla disposizione II. In particolare, nei Fondi finanziari di cui agli artt. 29-33 vengono fatti confluire gli analoghi Fondi finanziari della Curia diocesana di Fossano, mentre continuano ad essere amministrati separatamente i Fondi finanziari della Curia diocesana di Fossano analoghi a quelli di cui agli artt. 34-35, sotto la diretta responsabilità del Vescovo diocesano.
- VIII. Il Regolamento del Collegio dei consultori, di cui all'art. 78, il Regolamento del Consiglio diocesano per gli affari economici, di cui all'art. 79, lo Statuto del Consiglio presbiterale, di cui all'art. 80, e lo Statuto del Consiglio pastorale diocesano, di cui all'art. 81, vengono promulgati dal Vescovo diocesano entro il 31 ottobre 2022, in modo da procedere alla costituzione dei nuovi organismi entro il 31 dicembre 2022; i Decreti generali di cui agli artt. 15, 23 e 53 vengono promulgati entro il 31 dicembre 2022; infine, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono promulgati gli altri Regolamenti previsti come obbligatori. Nel frattempo, rimangono in carica gli organismi esistenti e continuano a valere le norme e le consuetudini oggi vigenti nella Curia diocesana di Cuneo, se non contrarie a quanto esplicitamente previsto dal presente Statuto.